pag. 1), dell'art. 290 bis del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) e del suo allegato 38 B, nonché degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150 (GU L 155, pag. 1) recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Immissione in libera pratica di banane fresche — Peso dichiarato non corrispondente a quello reale — Risorse proprie — Perdita di entrate

Dispositivo

1) *La Repubblica portoghese, in ragione dell'accettazione sistematica, negli anni dal 1998 al 2000, da parte delle sue autorità doganali, di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica di banane fresche, mentre dette autorità erano al corrente o dovevano ragionevolmente essere al corrente del fatto che il peso dichiarato non corrispondeva al peso effettivo delle banane, e in ragione del rifiuto, da parte delle autorità portoghesi, di mettere a disposizione le risorse proprie corrispondenti alla perdita di entrate e agli interessi di mora, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 13, 68 e 71 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario, in combinato disposto con l'art. 290 bis del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 89, nonché in forza degli artt. 2, 6 e 9 — 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, e degli stessi articoli del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.*

2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

3) *La Commissione europea e la Repubblica portoghese sopporteranno le proprie spese.*

(1) GU C 100 del 17.4.2010.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel — Lussemburgo) — Heiko Koelzsch/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-29/10) (1)

(Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Contratto di lavoro — Scelta delle parti — Disposizioni imperative della legge applicabile in mancanza di scelta — Determinazione di tale legge — Nozione di paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» — Lavoratore che svolge il suo lavoro in più di uno Stato contraente)

(2011/C 139/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel

Parti

Ricorrente: Heiko Koelzsch

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello — Interpretazione dell'art. 6, n. 2, lett. a) della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1) — Determinazione della legge applicabile ad un'azione esperita per licenziamento illegittimo in mancanza di scelta ad opera delle parti di un contratto individuale di lavoro — Nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività» — Lavoratore che svolge il suo lavoro in vari paesi ma ritorni sistematicamente in uno di essi

Dispositivo

L'art. 6, n. 2, lett. a), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga le sue attività in più di uno Stato contraente, il paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, ai sensi di tale disposizione, è quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano detta attività, il lavoratore adempie la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro.

(1) GU C 80 del 27.3.2010.